

IL TRUST: COS'È, IN BREVE

di Ilaria Della Vedova

Avvocato dello Studio De Poli – Venezia

Membro dell'organismo *Professionisti Accreditati in materia di Trust*

1) Che cos'è il trust?

È un istituto di origine anglosassone in forza del quale un soggetto - il *trustee* - gestisce uno o più beni conferitigli da altro soggetto - “disponente”, o *settlor* - per

- a. uno scopo prestabilito nell'interesse di uno o più soggetti (chiamati beneficiari), o per
- b. uno scopo specifico.

2) Il trust è riconosciuto in Italia? Da quale legge è regolato?

Sì, a seguito della ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja del 1985 l'istituto del trust è riconosciuto anche nel nostro ordinamento. Non esiste, però, una legge straniera che disciplini l'istituto, quindi il trust – anche se istituito in Italia, da un disponente italiano, con *trustee* e beneficiari italiani, che preveda la segregazione di beni siti in Italia (c.d. trust interno) – sarà sempre regolato da una legge straniera.

3) Chi sono i soggetti del trust?

Soggetti necessari del trust sono il disponente (colui che istituisce il trust e trasferisce i beni da segregare al *trustee*), il *trustee* (colui che assume la titolarità dei beni segregati in trust e li amministra secondo le istruzioni scritte nell'atto di trust) e – a parte l'ipotesi di trust di scopo, che qui non interessa - i beneficiari, cioè coloro che riceveranno i beni dal *trustee* al termine del trust.

Generalmente, ma non necessariamente, viene nominato un “guardiano” – o *protector* - con il compito di controllare l'operato del *trustee*.

4) Quali sono le finalità perseguite con il trust?

Attraverso l'istituto del trust si possono perseguire molteplici finalità. Le più comuni e frequenti sono:


- La protezione del patrimonio dagli attacchi dei terzi.
- La protezione di soggetti disabili o di minori.
- L'interesse alla continuità *post mortem* dell'impresa in presenza di una composizione particolare del nucleo familiare, caratterizzata da successivi matrimoni, dall'eterogeneità degli eredi e dei successori, dalla presenza di figli capaci e di altri incapaci a gestire l'impresa.
- La gestione di partecipazioni sociali (anche per ottenere un raggruppamento di voti più efficace di quello raggiungibile tramite sindacati di voto).
- La costituzione di patrimoni di scopo, cioè di fondi destinati al raggiungimento di specifici obiettivi (questi sono i c.d. trust di scopo, che spesso hanno finalità benefiche o umanitarie, ma non necessariamente).

5) Qual è l'effetto caratteristico del trust?

L'effetto caratteristico del *trust* è la “segregazione patrimoniale”: i beni conferiti all'interno del *trust* costituiscono un “patrimonio separato” rispetto a quello del *trustee* cosicché le vicende personali o patrimoniali di questi non possono produrre effetti sui beni di cui egli è titolare nella sua qualità di *trustee*. Parimenti, le vicende personali del disponente non influiscono sulla sorte dei beni vincolati nel trust.

L'effetto segregativo è garantito dall'assolvimento degli oneri pubblicitari (ad es: la trascrizione dell'atto presso la Conservatoria RR.II. o presso il Registro delle Imprese).

6) La struttura tipica del trust



7) Il trust può essere revocato dal Disponente?

Alcune leggi straniere riconoscono la validità dei trust revocabili, ma non è affatto consigliabile istituire un trust revocabile perché esso viene considerato in Italia (*in primis*, dall'Amministrazione Finanziaria) un trust simulato (e, quindi, invalido).

8) Qual è il ruolo del disponente?

Istituisce il *trust*, nominando il *trustee*, indicando gli eventuali beneficiari, dettando le regole di funzionamento.

Conferisce, in una o più soluzioni (attraverso i c.d. atti di dotazione), i beni al *trustee* che ne diventa proprietario. Il trasferimento dei beni al *trustee* può avvenire anche a distanza di tempo rispetto all'istituzione del trust.

9) Il Trustee:

- Ha la proprietà dei beni.
- I beni in *trust* restano separati dal suo patrimonio personale.

STUDIO DE POLI - VENEZIA

- Persegue gli interessi dei beneficiari.
- Si attiene a quanto previsto nell'atto istitutivo.
- Al termine del trust trasferisce i beni ai beneficiari secondo le disposizioni contenute nell'atto istitutivo.

10) Il Trustee può coincidere con il disponente? Può essere un persona fisica? Può essere un congiunto del disponente?

Il *trustee* può coincidere con lo stesso disponente (in tal caso si avrebbe un c.d. *trust* autodichiarato), ma ciò non è affatto opportuno.

Il *trustee* può essere sia una persona fisica, sia una persona giuridica. Se persona fisica, egli può essere anche un congiunto del disponente, ma tale soluzione è sconsigliabile perché il trust potrebbe essere considerato simulato.

11) Quali poteri ha il trustee?

I poteri del *trustee* sono elencati nell'atto istitutivo.

Spetta al disponente scegliere se attribuire poteri molto ampi al *trustee* oppure se vincolarlo ad istruzioni ben precise (sempre nel limite di un'autonomia del *trustee*, però).

Ad esempio, è possibile stabilire nell'atto istitutivo che il *trustee* possa compiere determinati atti in autonomia, mentre per atti di disposizione più importanti sui beni in trust egli deve acquisire preventivamente il consenso del guardiano.

12) Il trustee può essere revocato? Cosa accade se pone in essere atti che non doveva/poteva fare?

Sì, il *trustee* può essere revocato; nell'atto istitutivo si indicano le circostanze al ricorrere delle quali egli può essere revocato e il soggetto che può revocarlo e nominare il nuovo trustee (in genere, il guardiano).

Se il trustee si comporta in modo infedele rispetto a quanto previsto nell'atto istitutivo e compie atti che non avrebbe potuto compiere, entro certi limiti è possibile agire per l'annullamento di tali atti.

13) Il disponente può dare istruzioni al trustee?

Le istruzioni devono essere inserite quanto più possibile nell'atto istitutivo; è però possibile che il disponente “dialoghi” con il *trustee* inviandogli le c.d. lettere di desiderio, nelle quali egli illustra al *trustee* come vorrebbe che questi gestisse i

STUDIO DE POLI - VENEZIA

beni segregati. Il *trustee* segue, ove possibile, i desideri del disponente, ferma restando la sua autonomia nella gestione dei beni che gli sono stati affidati.

14) Il *trustee* è proprietario dei beni che il disponente segrega in trust?

Sì, il *trustee* diventa proprietario dei beni segregati in trust, ma egli non ne può disporre come se fossero propri, né tali beni si confondono con quelli personali del *trustee* (quindi un creditore del *trustee* non potrà agire esecutivamente sui beni segregati in trust), andando a configurare un patrimonio separato. Il *trustee*, nell'accettare l'incarico, si impegna a gestire e disporre di quei beni nell'esclusivo interesse dei beneficiari.

Il *trustee* figurerà proprietario dei beni immobili – non in proprio, bensì nella sua qualità di *trustee* – presso la Conservatoria RR.II.; se vengono segregate quote e/o partecipazioni sociali, egli figurerà quale socio presso il Registro delle Imprese, voterà in assemblea ed eserciterà tutti i diritti sociali.

15) I beneficiari:

- Sono i destinatari dei benefici economici dei beni segregati in *trust*.
- Sono legittimati ad agire verso il *trust* per ottenere il rispetto dei diritti ad essi attribuiti nell'atto istitutivo.
- Anche il disponente può essere beneficiario (entro certi limiti).
- Devono essere stabiliti nell'atto istitutivo.
- Possono essere modificati dal disponente o dal *trustee*, ma questo ha un impatto rilevante ai fini del trattamento fiscale degli atti di dotazione del trust. È quindi opportuno che siano identificati fin dall'inizio.
- Non è necessario indicare nell'atto le generalità dei beneficiari, è sufficiente indicare la categoria dei soggetti che saranno beneficiari del trust (ad es.: i figli del disponente, il coniuge del disponente, i fratelli e le sorelle del disponente...).
- Anche gli enti pubblici e gli enti benefici (onlus, ecc...) possono essere beneficiari di un trust.

16) Il guardiano:

- Controlla l'operato del *trustee*, vigilando sull'osservanza delle direttive del disponente.
- Gli possono essere attribuiti poteri vari, anche penetranti, quali quelli di veto sulle scelte di gestione.
- L'incarico può essere svolto dallo stesso disponente.
- Gli può essere attribuito il potere di revoca del *trustee*.

17) Quando termina il trust?

Il disponente decide nell'atto istitutivo quando il trust avrà fine. Il termine può essere fisso (ad es.: 31 dicembre 2040), oppure essere legato ad un accadimento (ad es.: la morte del disponente) o ad una serie di accadimenti legati fra loro. L'importante è che non vi sia alcuna incertezza circa il termine finale. Non può esserci un trust senza termine finale.

18) Il termine finale del trust può essere anticipato?

In alcuni casi è possibile; dipende da cosa si prevede nell'atto istitutivo; in ogni caso, l'anticipazione del termine finale non può essere mai disposta dal disponente (il potere di porre fine anticipatamente al trust può essere conferito al *trustee*, oppure in alcuni casi può spettare ai beneficiari).

19) Cosa accade al termine del trust?

Al termine del trust il *trustee* attribuirà ai beneficiari i beni che si trovano in quel momento segregati in trust, e ciò secondo le regole che il disponente avrà stabilito nell'atto istitutivo. Il *trustee* potrà in essere atti di trasferimento a titolo gratuito a favore dei beneficiari.

20) Posso violare le norme in materia di successione legittima attraverso l'utilizzo del trust?

No, gli atti di dotazione di un trust che ledano i diritti di un legittimario sono soggetti all'azione di riduzione (ma la lesione effettiva della legittima si verifica solo alla morte del disponente).

21) Come vengono tassati gli atti di trust?

L'atto istitutivo che non contenga il trasferimento di beni viene tassato ad imposta fissa.

Gli atti di dotazione vengono tassati a seconda della tipologia di trust. Se il trust è un trust di famiglia con funzione di *asset protection* o di passaggio generazionale e i beneficiari sono i congiunti del disponente, troverà applicazione il testo unico sull'imposta di successione e donazione, con le aliquote agevolate, le

STUDIO DE POLI - VENEZIA

franchigie e le esenzioni previste dalla legge nel caso in cui beneficiari del trust siano i discendenti in linea retta e il coniuge del disponente.

Quanto alle imposte dirette, invece, il trust è parificato ad un ente non commerciale (soggetto IRES) ed è soggetto passivo di imposta (salva l'ipotesi di trust trasparente rispetto alla distribuzione del reddito, nel qual caso soggetti passivi sono i beneficiari stessi).

22) Cosa accade ai frutti che il *trustee* riceve dai beni segregati in trust?

Se i beni segregati in trust producono frutti (un immobile locato, partecipazioni in società che distribuiscono utili) questi sono ricevuti dal *trustee* e il trust genera un reddito. L'atto istitutivo può prevedere che il *trustee* abbia l'obbligo, oppure la facoltà, da esercitarsi a sua discrezione, di distribuire ai beneficiari quel reddito. A seconda di cosa si prevede nell'atto istitutivo cambiano le conseguenze sul piano fiscale circa il soggetto passivo d'imposta.

23) Il *trustee* deve rendicontare come utilizza i beni segregati in trust e i relativi frutti?

Sì, il *trustee* ha l'obbligo di mantenere una contabilità aggiornata di tutti i movimenti effettuati e ogni anno deve presentare il rendiconto (al guardiano o ai beneficiari, a seconda di cosa è previsto nell'atto istitutivo).